

ACCOUNTING BULLETIN



Ultimi lavori preparatori per i bilanci 2016.

Ultime settimane del 2016 e sarà poi tempo di bilanci con la prima applicazione del D.lgs. 139/2015 e dei nuovi principi contabili italiani aggiornati a seguito del recepimento della Direttiva 34/2013. Si è perciò in attesa della versione definitiva dei nuovi OIC modificati a seguito del D.lgs.139 che dovrebbero essere pubblicati a breve, probabilmente entro gennaio 2017. Oltre alle nuove tematiche OIC tra cui l'impatto significativo del costo ammortizzato e della contabilizzazione dei derivati, ci sono ulteriori tematiche di aggiornamento a cui la presente edizione si dedica.

Segnaliamo a pag. 2 la nuova tassonomia XBRL in applicazione ai bilanci 2016 ed a pag. 4 l'aggiornamento da parte di ASSIREVI degli OPI 1 e 2 dedicati al trattamento contabile delle business combination under common control e

delle fusioni nel bilancio di esercizio, tematica quella delle business combination under common control inserita anche nel Work plan 2017-2021 dello IASB.

Non solo principi contabili ma anche le non-financial information sono in evoluzione e sono sempre più utilizzate nelle comunicazioni: dal 1 gennaio 2017 sarà in applicazione la nuova Direttiva 95/2014 che regola la tematica (pag.7).

A pag. 11 si torna al bilancio 2016 per cui l'ESMA ha indicato nel suo statement le priorità tra cui la presentazione della financial performance, la classificazione degli strumenti finanziari tra passività e patrimonio netto, tutte tematiche che anche lo IASB ha dichiarato di affrontare nel suo Work plan.

IN QUESTO NUMERO

- P 1** Editoriale
- P 2** La tassonomia XBRL aggiornata a seguito del D.LGS. 139/2015
- P 4** Aggiornamento OPI1 ed OPI2
- P 7** Nuove regole sulle non financial informations
- P 11** Le priorità nei bilanci 2016 per l'ESMA

ITALIA

LA TASSONOMIA XBRL AGGIORNATA A SEGUITO DEL D.LGS. 139/2015

A seguito di un periodo di consultazione conclusosi il 30 settembre 2016, è stata pubblicata la nuova Tassonomia delle imprese di capitali non-quotate, denominata PCI2016-10-24. La Tassonomia è stata sviluppata per consentire di depositare in formato XBRL i bilanci redatti secondo le disposizioni di cui al d.lgs. 139/2015 e si applicherà obbligatoriamente ai bilanci chiusi il 31 dicembre 2016 o successivamente.

Novità generali

Considerate le profonde modifiche normative introdotte dal legislatore con il succitato d.lgs. in recepimento della direttiva 34/UE/2013 la nuova Tassonomia è caratterizzata strutturalmente da diverse novità, le principali in sintesi sono:

- l'introduzione del bilancio per le micro-imprese con relativi schemi quantitativi e commento testuale in calce;
- il rendiconto finanziario diventa prospetto quantitativo a sé stante e non più tabella di nota integrativa come nella precedente versione tassonomica;
- il bilancio consolidato invece, come nelle versioni precedenti, rimane confinato ai soli schemi quantitativi (senza nota integrativa strutturata in XBRL).

Modifiche alle tabelle

La nuova versione della tassonomia è composta da 172 tabelle, così suddivise:

4 schemi di stato patrimoniale e di conto economico :

- Ordinario
- Abbreviato
- Micro
- Consolidato

E 4 schemi di rendiconto finanziario:

- Rendiconto indiretto
- Rendiconto indiretto consolidato
- Rendiconto diretto
- Rendiconto diretto consolidato

La nuova tassonomia codifica sia il bilancio d'esercizio, redatto seguendo

le disposizioni civilistiche che il bilancio consolidato conforme alle previsioni del DLgs. 127/1991: le novità riguardano però solo il primo tipo di bilancio poiché il tracciato del secondo, peraltro ancora limitato ai soli prospetti quantitativi (la Nota integrativa dei conti di gruppo dovrà quindi depositarsi, anche nel 2016,

attraverso il tradizionale PDF/A), non ha subito sostanziali variazioni. Per quanto riguarda le differenze di informativa legata alle diverse dimensioni, le riepiloghiamo nel seguito.

Bilanci ordinari

Per i soggetti che predispongono il bilancio in forma ordinaria, I prospetti richiesti sono in totale 65: 31 per lo stato patrimoniale attivo, 13 per lo stato patrimoniale passivo, 11 per il conto economico e 10 per le altre informazioni.

Il numero dei prospetti passa da 58 a 65, con un incremento netto di 7 così ottenuto:

l'eliminazione delle 2 tabelle relative al rendiconto finanziario;

l'aggiunta di 2 tabelle -dettagli sulle partecipazioni iscritte nel circolante possedute/ acquisite e alienate nell'esercizio -dell'art.2427,c.1, n.5

l'aggiunta di 7 tabelle - dettaglio del valore delle partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti/dei crediti/ variazione della riserva per operazioni di copertura flussi finanz. Attesi / importo e natura degli elementi di ricavo e costo di entità o incidenza eccezionali / importo impegni garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale/nome e sede delle imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più grande e più piccolo di cui fa parte - per effetto delle nuove disposizioni civilistiche introdotte dal d.lgs. 139/2015.

Bilanci abbreviati

La tassonomia della nota integrativa per questi soggetti contiene:

n. 15 prospetti specifici, e

n. 56 prospetti contrassegnati da * che possono essere utilizzate in via facoltativa per i bilanci in forma abbreviata, se ritenuto significativo dal redattore del bilancio.

Bilanci micro imprese

la tassonomia contiene 4 prospetti per le informazioni obbligatorie da fornire in calce allo stato patrimoniale:

- Ammontare dei compensi anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e degli impegni assunti per loro conto
- Importo complessivo degli impegni garanzie e passività potenziali

- Azioni proprie e azioni o quote di controllanti possedute
- Azioni proprie e azioni o quote di controllanti acquisite o alienate nell'esercizio

Gli schemi del bilancio delle micro-imprese sono stati mutuati dalla forma abbreviata, eliminando però - come da indicazioni della bozza di Oic 12 - le voci inerenti la valutazione degli strumenti finanziari derivati.

Non è prevista, considerando la ratio del bilancio delle micro-imprese, la possibilità di compilare, seppure volontariamente, il rendiconto finanziario od offrire, facoltativamente, la nota integrativa: la micro-impresa che volesse fornire maggiori informazioni rispetto a quelle minimali di cui all'art. 2435-ter c.c. potrà sempre scegliere di redigere il bilancio in forma abbreviata o, al limite, in quella ordinaria.

Alcune possibili criticità che la nuova tassonomia potrebbe presentare e che di seguito si riassumono:

- criticità 1 - Tabelle dei Leasing: il nuovo OIC 12 ha ridotto considerevolmente le informazioni da fornire in Nota integrativa relativamente alle operazioni di locazione finanziaria. Il contenuto delle attuali tabelle sarà sicuramente ridotto, ma i calcoli sono in ogni caso molto complessi, per cui Assosoftware auspica che le informazioni possano essere reperite senza dover effettuare ulteriori calcoli;
- criticità 2 - Imposte anticipate e differite: le attuali tabelle delle imposte si sono rivelate molto complesse ma è preferibile mantenerle in uso in quanto l'eventuale modifica sarebbe eccessivamente tardiva;
- criticità 3 - Variazioni delle voci di patrimonio netto: l'attuale tabella riferita alle variazioni delle voci del patrimonio netto espone solo i dati dell'esercizio corrente e non espone i valori riferiti all'esercizio di confronto. anche in questo caso Assosoftware propone di mantenere per quest'anno l'attuale tabella pur se non sarebbe in questo caso, impossibile l'adeguamento delle procedure.

IFRS

AGGIORNAMENTO OPI 1 ED OPI 2

Assirevi ha pubblicato nello scorso mese di ottobre la versione rivista di due OPI, in materia di IFRS. Si tratta di:

- OPI 1 (Revised) - sul trattamento contabile delle business combinations under common control nel bilancio di esercizio e nel bilancio consolidato, e di
- OPI 2 (Revised) - sul trattamento contabile delle fusioni nel bilancio d'esercizio.

Che aggiornano e sostituiscono le versioni del 2007. Nel seguito le principali caratteristiche dei due documenti.

Il contenuto di OPI 1

Il documento si applica alle operazioni escluse da IFRS 3, ed in particolare tratta:

- Le operazioni di acquisizione e conferimento di ramo d'azienda nel bilancio di esercizio.
- Le operazioni di acquisizione e conferimento di partecipazioni di controllo.
- Il trattamento a livello di bilancio consolidato dei due casi trattati.

Si precisa che il documento non si applica esplicitamente alle operazioni trattate nello IAS 27 ai paragrafi 13 e 14 legate alla creazione di una newco come controllante di un gruppo e le operazioni in cui l'entità che riceve il ramo d'azienda o la partecipazione è un'entità non operativa.

Le operazioni di acquisizione e conferimento di ramo d'azienda under common control

In prima istanza, OPI 1 cerca di individuare i principi contabili di riferimento, considerata l'esclusione dall'IFRS3 di queste operazioni; partendo dal presupposto che il Framework IAS è un sistema chiuso, si è cercato nel corpo dei principi internazionali un possibile riferimento che, come richiesto dal Framework, rifletta la sostanza economica dell'operazione indipendentemente dalla forma giuridica che viene scelta.

La presenza di sostanza economica appare pertanto l'elemento chiave da considerare per la scelta del principio contabile.

L'operazione deve generare valore aggiunto per tutte le parti coinvolte, inteso come variazione significativa dei flussi di cassa.

Se la variazione dei flussi non è significativa, la scelta deve essere guidata dal principio della prudenza, OPI 1 illustra quindi i diversi trattamenti contabili, a seconda che le operazioni abbiano una significativa influenza sui flussi di cassa o meno, ed a seconda della forma di corrispettivo.

Scenario A non sussiste una influenza significativa - la cessione è regolata con corrispettivo in danaro

Il documento suggerisce di adottare il principio della continuità dei valori, iscrivendo le entità al valore che esse avevano nel consolidato (trattandosi di aziende appartenenti allo stesso gruppo), o al valore di libro risultante dalla contabilità dell'entità che trasferisce il business).

La differenza tra i valori corrisposto in danaro e i valori contabili storici andrà rilevata a patrimonio netto delle entità coinvolte.

Il documento fornisce una tabella che illustra le diverse casistiche, nel caso di differenze positive o negative:

	Diff positiva >valore contabile business	Diff negativa <valore contabile business
--	--	--

Entità coinvolte non hanno rapporto partecipativo di controllo

	Diff positiva >valore contabile business	Diff negativa <valore contabile business
acquirente	decremento equity	incremento equity
venditrice	incremento equity	decremento equity

Entità coinvolte non hanno rapporto partecipativo di controllo la venditrice è la controllante dell'acquirente

	Diff positiva >valore contabile business	Diff negativa <valore contabile business
acquirente	decremento equity	incremento equity
venditrice	dividendo iscritto a c/e	incremento partecipazione

Entità coinvolte non hanno rapporto partecipativo di controllo la venditrice è la controllata dell'acquirente

	Diff positiva >valore contabile business	Diff negativa <valore contabile business
acquirente	incremento partecipazione	dividendo iscritto a c/e
venditrice	incremento equity	decremento equity

Scenario B non sussiste una influenza significativa - la cessione è regolata con conferimento di azienda

In questo caso l'acquirente iscrive attivo e passivo al valore contabile storico, e rileva la differenza a incremento di patrimonio netto.

La conferente invece rileva la partecipazione nella conferitaria (acquirente) pari all'importo di incremento del patrimonio netto registrato dall'altra entità.

Si ritiene che non possa mai emergere da tali operazioni una differenza negativa tra valore contabile del business ceduto ed il fair value degli strumenti rappresentativi di capitale ricevuti dalla acquirente.

Scenario C sussiste una influenza significativa

Analogamente a quanto descritto in precedenza, la scelta del principio deve garantire il rispetto del principio della prevalenza della sostanza economica dell'operazione.

Per l'azienda conferitaria, si deve iscrivere al costo, inteso come il fair value delle attività nette trasferite al momento dell'operazione.

Per l'entità conferente si deve iscrivere a conto economico la differenza tra il valore contabile degli attivi netti trasferiti ed il corrispettivo.

Le operazioni di acquisizione e conferimento di partecipazioni di controllo

Il documento esamina le diverse posizioni inerenti il trattamento di queste operazioni, ed il conseguente trattamento contabile.

Nel caso in cui queste operazioni sono assimilate alle business combinations under common control si applicano i trattamenti indicati nel precedente paragrafo.

Se invece non sono assimilate, perché si ritiene che il trasferimento di una partecipazione non possa essere assimilabile ad un business, si propongono i seguenti trattamenti contabili:

- a) Operazione di acquisto di una partecipazione di controllo con corrispettivo di danaro.

Se effettuata a normali condizioni di mercato, la conferente elimina il valore della partecipazione ceduta e rileva la plusvalenza o la minusvalenza a conto economico; la conferitaria rileva la partecipazione al costo.

Se non è effettuata a normali condizioni di mercato, la differenza tra valore di mercato della partecipazione e corrispettivo sarà rilevata come operazione posta in essere da socio, con attribuzione ad equity come esposto nel caso di trasferimento senza influenza significativa.

b) Nelle operazioni di conferimento, si deve valutare se ha sostanza commerciale, e si farà riferimento alle indicazioni fornite da IAS 16 e IAS 38.

Trattamento nel bilancio consolidato

Nel bilancio consolidato della conferitaria saranno sempre trattate come indicato per i conferimenti di ramo d'azienda nel bilancio d'esercizio.

Il contenuto di OPI 2

Il principio si occupa del trattamento contabile delle operazioni di fusione, ed in particolare delle operazioni di fusione con natura di acquisizione e di quelle con natura di ristrutturazione, e di operazioni di fusione tra consorelle che non hanno un rapporto partecipativo diretto.

Le fusioni proprie, comportano l'acquisizione di un'attività aziendale e rientrano nel campo di applicazione dello IFRS 3.

Per tali fusioni è importante definire la data di acquisizione, intesa come la data in cui l'acquirente ottiene il controllo, perché da tale data possono essere registrati ricavi e costi dell'entità acquisita.

La dottrina prevalente in Italia ritiene che gli effetti reali si producano dalla data di iscrizione dell'atto di fusione nel registro delle imprese della incorporante, o per le fusioni proprie, dall'ultima trascrizione delle iscrizioni nel registro, mentre per le fusioni per incorporazione si può ritenere valida una data successiva.

Le fusioni con natura di ristrutturazione, per incorporazione madre figlia sono invece escluse dall'ambito di IFRS 3; per la scelta del principio di riferimento, valgono le medesime indicazioni fornite in OPI 1: partendo dal presupposto che il Framework IAS è un sistema chiuso, si deve optare per un principio o un Framework che rifletta la sostanza economica dell'operazione indipendentemente dalla forma giuridica che viene scelta.

Poiché poi queste operazioni sono prive di influenza significativa sui flussi di cassa futuri, la scelta dei criteri di contabilizzazione deve privilegiare la continuità dei valori.

Si presentano diverse situazioni:

a) Fusioni madre figlia con 100% posseduto

In questo caso l'applicazione del principio della continuità dei valori consegue all'assenza di uno scambio con terzi e alla rilevanza del rapporto di controllo preesistente.

In altri termini, si determina la convergenza del bilancio consolidato della incorporante alla data di fusione verso il bilancio di esercizio dell'incorporante post-fusione.

Non dovrebbero pertanto emergere maggiori valori correnti di attività e passività derivanti dal consolidato, né un maggior avviamento. Ne consegue che la differenza di annullamento tra il costo della partecipazione e la corrispondente frazione di patrimonio netto della incorporata dovrà essere allocata ai beni dell'attivo e eventualmente all'avviamento della incorporata, nel limite del valore iscritto nel bilancio consolidato.

b) Fusioni madre figlia con meno del 100% posseduto

In questi casi, sono presenti soci di minoranza della incorporata e si deve procedere ad un aumento di capitale della incorporante per remunerare tali soci.

Questa operazione è esclusa dall'applicazione di IFRS 3, ma rientra nell'ambito di applicazione dello IFRS 10, paragrafo 10 sulle procedure di consolidamento dei non controlling interests.

Un caso a parte riguarda le fusioni tra consorelle, come prima anticipato, nelle quali esiste uno scambio economico a livello di bilancio delle entità partecipanti all'operazione. Si ritiene che tali operazioni siano escluse da IFRS 3, trattandosi nella sostanza di acquisizioni di rami di azienda simili alle business combinations under common control, alle quali si applicano le indicazioni precedente fornite in OPI 1.

Il trattamento contabile proposto in OPI 1 può essere derogato esclusivamente nei casi in cui vi sia un'evidenza oggettiva del fatto che le operazioni di fusione tra società consorelle siano direttamente correlate ad un'operazione principale di acquisizione che ha determinato un controllo comune su tutte le società consorelle partecipanti alla fusione.

RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 95/2014 IN ITALIA

NUOVE REGOLE SULLE NON FINANCIAL INFORMATION

Per i 27 paesi membri dell'Unione il termine ultimo di recepimento della cosiddetta Direttiva Barnier è fissato al 6 dicembre 2016. La direttiva entrerà in vigore il 1 gennaio 2017, ed interesserà obbligatoriamente le imprese (enti di interesse pubblico) con più di 500 dipendenti in media nel corso dell'esercizio finanziario 2017 che abbiano superato anche uno tra i due seguenti parametri del proprio bilancio consolidato: 20 milioni di euro di totale attivo da stato patrimoniale, o 40 milioni di euro da ricavi netti delle vendite.

La Commissione Europea, nel presentare il testo della direttiva, ha svolto una serie di analisi e valutazioni che hanno individuato due aree problematiche più significative: la prima rappresentata dalla accresciuta attenzione verso la trasparenza delle aziende e dalla richiesta di maggiori informazioni di carattere non finanziario, legate al fatto che a fronte di circa 42.000 "grandi imprese" a livello europeo, solo circa 2.500 comunicano attualmente informazioni di questo tipo; la seconda, legata al fatto che spesso le informazioni presentate non sono rilevanti, accurate e tempestive. In particolare per gli aspetti legati alle politiche applicate alla gestione dei rischi, al rispetto dei diritti umani e alle politiche anti- corruzione.

La legge 9 luglio 2015 n. 114 ha delegato il Governo al recepimento delle direttive europee e all'attuazione di altri atti dell'Unione Europea. Si ricorda che la direttiva della Presidenza Del Consiglio del 2013 ha imposto il divieto al gold plating, inteso nella assicurazione di un livello minimo di regolazione previsto dalle direttive europee, vietando invece l'introduzione di requisiti, standard od obblighi non strettamente necessari per l'attuazione delle direttive stesse, o volti ad estenderne l'ambito applicativo. Conseguentemente il Ministero dell'Economia ha avviato una prima fase di consultazione nel mese di giugno scorso, per comprendere gli orientamenti del mercato al fine di assumere quelle policy che avrebbero costituito il fondamento delle scelte che, successivamente, si sono poi concretizzate in una proposta di decreto legislativo. In una seconda fase di consultazione, conclusasi a fine settembre, il Ministero ha richiesto commenti sul testo proposto. Ad ottobre è stato quindi presentato un testo alle Camere che ha recepito molti dei suggerimenti ricevuti dai soggetti che hanno risposto alla consultazione. In questo breve contributo esamineremo gli elementi fondamentali della bozza di decreto presentato alle camere, che, quindi potrà eventualmente subire ulteriori cambiamenti.

Il decreto si sviluppa in alcuni aspetti fondamentali, che qui esamineremo.

Il contenuto della dichiarazione

Come descritto all'art.3 la dichiarazione ha la finalità di fornire elementi utili al mercato per comprendere l'attività dell'impresa, o del gruppo, il suo andamento, i suoi risultati e l'impatto che la sua attività ha prodotto su diversi contesti:

- In tema ambientale
- In tema sociale
- In tema di gestione del personale
- In materia di rispetto di diritti umani
- In materia di lotta alla corruzione, sia attiva che passiva.

L'articolo 3, precisando l'ambito degli argomenti da includere, stabilisce che essi andranno dettagliati nella misura "necessaria" a consentire "una migliore conoscenza dell'impresa agli stakeholders, che fornisca loro una visione più integrata e realistica dell'impresa, in modo che questa possa essere meglio valutata e compresa. L'attenzione è posta in particolare (i) sulla sostenibilità del modello aziendale; (ii) sui rischi, diversi da quelli finanziari, che sono connessi a tale modello, e sulla loro gestione in modo che dall'accresciuta informazione possano derivare conseguenze positive nel processo di allocazione dei capitali", come ampiamente descritto nella analisi tecnico- normativa di accompagnamento al decreto.

L'articolo 3 tuttavia stabilisce, al comma 2, le informazioni minime che devono essere fornite, che devono riguardare:

a) L'utilizzo di risorse energetiche, distinguendo tra quelle prodotte da fonti rinnova-bili e non rinnovabili, e l'impiego di risorse idriche.

In questa categoria di informazioni si possono includere quelle inerenti i dati sull'inquinamento atmosferico, l'utilizzo del territorio e dei materiali.

b) Le emissioni di gas ad effetto serra e le emissioni inquinanti in atmosfera.

Si ricorda a tal proposito che la fondazione OIC ha emesso il principio OIC 8 che ha l'obiettivo di definire i criteri per la rilevazione contabile, la classificazione e la valutazione delle quote di emissione di gas ad effetto serra nel bilancio d'esercizio, nonché l'informativa da presentare nella nota integrativa. il principio contabile disciplina il trattamento contabile delle quote di emissione distinguendo tra società che rientrano nella disciplina per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra e società trader.

c) L'impatto anche a medio termine, sull'ambiente nonché sulla salute e la sicurezza, associato ai fattori di rischio, generati o subiti dall'azienda, che derivano all'azienda dalla sua attività, o ad altri fattori di rischio, se rilevanti, di tipo ambientale o sanitario.

d) Aspetti sociali attinenti alla gestione del personale, incluse le azioni poste in essere per garantire la parità di genere, una descrizione delle misure volte ad attuare le convenzioni di organizzazioni internazionali e sovranazionali in materia, e la descrizione delle modalità con cui l'azienda dialoga con le parti sociali.

Tra queste informazioni si possono includere quelle inerenti le condizioni lavorative, il rispetto del diritto dei lavoratori ad essere informati e consultati, il rispetto dei diritti sindacali e tutto ciò che riguarda la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro.

e) Il rispetto dei diritti umani, le misure adottate per prevenire violazioni di tali diritti, e le azioni poste in essere per impedire atteggiamenti ed azioni discriminatori.

L'ambito trattato riguarda il rapporto con le comunità locali presenti sul territorio in cui opera l'azienda, e le azioni intraprese per tutelare gli interessi di queste comunità e promuoverne lo sviluppo.

f) Lotta contro la corruzione, sia attiva che passiva, fornendo delle indicazioni sugli strumenti adottati per la prevenzione.

Il termine utilizzato nel decreto, la parola "almeno", lascia intendere che alla società che redige l'informativa sia lasciato un margine di discrezionalità con riguardo alla opportunità di ampliare gli ambiti trattati, qualora alcuni di essi risultino rilevanti ai fini di una piena comprensione dell'azienda.

Il modello organizzativo adottato

Sempre l'articolo 3 del decreto, richiede la descrizione del modello aziendale adottato.

Questo elemento presenta alcuni aspetti di differenza rispetto al testo della direttiva comunitaria, dove all'articolo 1, punto 1) lettera a), è richiesta solo una breve descrizione del modello aziendale di impresa.

La dichiarazione prevista dal decreto deve invece contenere una descrizione del modello aziendale adottato dall'impresa per gestire ed organizzare le attività inerenti le politiche praticate e la gestione dei rischi generati o subiti, pertanto sembrerebbe prevedere un livello di disclosure più esteso.

A livello internazionale si ricorda che il modello riconosciuto per la gestione dei rischi è rappresentato dal CoSo, che può essere utilmente applicato ai rischi legati ad aspetti non finanziari.

La metodologia adottata per l'informazione non finanziaria

Gli standard riconosciuti a livello internazionale e che rappresentano, al momento attuale, il riferimento in tema di informativa non finanziaria sono l'International Integrated Reporting (IIR) Framework emesso dall'International Integrated Reporting Council e le Sustainability Reporting Guidelines emesse dalla Global Reporting Initiative e, i principi di redazione del bilancio sociale GBS 2013 predisposti dal Gruppo di Studio G.B.S. in Italia.

Entrando nel dettaglio, vediamo che il modello dell'IIR identifica i capitali rilevanti dell'impresa e definisce gli elementi che vanno rappresentati nel modello organizzativo, definiti sulla base di quattro elementi chiave. I capitali identificati da questo modello sono di tipo finanziario, produttivo, intellettuale, umano, sociale e relazionale e naturale; gli elementi chiave del modello sono quattro, e sono gli input (ovvero quei fattori che influiscono sulla capacità di creare valore nel tempo, indipendentemente dal fatto che i capitali da cui derivano appartengano all'azienda), gli output (devono essere descritti i prodotti o i servizi chiave dell'azienda a cui il modello si riferisce), le attività di business (le principali attività dell'impresa, evidenziando come essa si distingue sul mercato, e mediante quali elementi, se il modello organizzativo è influenzato dal fatto che ci sia la possibilità di generare profitto oltre alla vendita del prodotto o del servizio), e gli impatti generati dall'azienda, suddivisi in impatti interni ed esterni, positivi e negativi.

Il modello presentato dalla Global Reporting Initiative non identifica un modello di organizzazione, ma gli elementi indispensabili che l'organizzazione deve avere, ad esempio la necessità di contenere una dichiarazione del vertice della azienda sulla importanza della sostenibilità per la stessa, e la strategia adottata, la descrizione degli impatti economici, ambientali e sociali, la descrizione dei principali rischi e opportunità relativamente alla sostenibilità, una descrizione dei processi adottati per perseguire gli obiettivi strategici stabiliti, e una sintetica descrizione dei meccanismi di governance adottati per presidiare i rischi.

Questo modello in particolare sembra quello che è stato preso a maggior riferimento nella stesura dell'articolo del decreto in esame.

Tutti i modelli presentati si traducono nella misurazione di indicatori di prestazioni di carattere non finanziario, anche detti nella prassi key performance indicators.

È importante quindi che vengano identificati quegli indicatori che possono fornire la rappresentazione veritiera dell'azienda e che, come richiesto dal decreto, possano essere coerentemente misurati con continuità nel tempo, e raffrontati tra periodi diversi.

Si possono identificare indicatori di scenario atti a rappresentare il contesto esterno di riferimento all'azienda, degli indicatori di input, cioè di quantificazione delle risorse impiegate nelle attività, degli indicatori di attività che quantifichino i volumi delle attività e dei servizi realizzati e che possono servire per monitorare nel tempo il livello di avanzamento degli obiettivi, indicatori di output che misurano i risultati prodotti dalla attività e indicatori di misurazione degli impatti sull'esterno, sia in forma diretta che indiretta, derivanti dalla propria attività.

Il decreto tuttavia non si limita a rinviare alle prassi consolidate, ma consente all'impresa di adottare una metodologia autonoma, che non deve rappresentare un ulteriore modello, ma una integrazione dei modelli noti in maniera da dare una rappresentazione adeguata e sufficiente dell'attività svolta.

Le esenzioni

L'articolo 6 del decreto prevede, per i soggetti che presentano sia un bilancio individuale che un bilancio consolidato, di fornire l'informativa non finanziaria solo a livello consolidato. I soggetti che possono fruire di tale esenzione sono costituiti dalle società ricomprese in altre società madri a loro volta soggette agli stessi obblighi previsti dall'art.3, ovvero da società ricomprese da società madri di altri paesi della Unione che siano sottoposti agli obblighi della Direttiva 95.

Sulla base dei dati a disposizione del Governo, le società che, per valori di bilancio e numero di dipendenti sulla base dei dati desunti dai bilanci relativi agli esercizi finanziari 2014 dovrebbero essere soggette ai nuovi obblighi di informativa ammontano a 157 società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati, 81 banche e 10 compagnie assicurative.

La dichiarazione volontaria

Il decreto prevede, a differenza della direttiva europea, la possibilità per soggetti diversi di predisporre volontariamente la dichiarazione.

L'articolo 7 infatti introduce la facoltà, per quei soggetti che, pur non avendo i requisiti quantitativi indicati dall'articolo 1, decidano di fornire l'informazione non finanziaria, di apporre alla stessa il visto di conformità al decreto, e alla direttiva.

L'attestazione del revisore

L'obbligo di attestazione della dichiarazione da parte di un revisore o società di revisione, differisce da quanto indicato a livello europeo nella direttiva 95. Infatti, l'art. 3,c.10 richiede al revisore sia di verificare la predisposizione della dichiarazione (analogamente alla direttiva 95) che di rilasciare una relazione, separata da quella sul bilancio contenente il giudizio previsto dall'art.14 del D.lgs.39/2010, circa la "conformità delle informazioni fornite rispetto a quanto richiesto dal decreto".

Poiché, si legge nella relazione tecnica di accompagnamento al decreto, l'intervento del revisore sulla informativa non finanziaria, è stato valutato "necessario affinché risulti credibile e affidabile il contenuto delle relazioni presentate", esso è stato esteso anche alle dichiarazioni presentate in forma volontaria.

Il regime di pubblicità della dichiarazione

Successivamente al momento di approvazione da parte dell'organo amministrativo, entro i medesimi termini di approvazione del bilancio, la dichiarazione (sia individuale che consolidata) dovrà essere pubblicata, secondo quanto indicato dall'art. 5 della bozza di decreto, dalla società sul proprio sito internet, e presso il registro delle imprese, insieme alla relazione sulla gestione, nel caso in cui non ne costituisca una parte integrante, contestualmente alla data di pubblicazione del bilancio.

Il regime sanzionatorio

Il decreto proposto delinea un regime sanzionatorio rivolto agli amministratori ed ai soggetti componenti gli organi di controllo nei casi di mancata o erronea predisposizione, di presentazione di dichiarazioni non conformi alla norma, di falsa dichiarazione o di omissione di fatti rilevanti.

Più dettagliatamente, per gli amministratori delle grandi imprese la sanzione prevista in caso di omissione di deposito della dichiarazione è compresa tra i 20.000 ed i 100.000 euro.

La medesima sanzione si applica anche agli amministratori delle società che volontariamente aderiscono alla dichiarazione per l'omissione di attestazione di conformità alla norma.

La medesima sanzione è prevista nei casi in cui la dichiarazione è redatta in maniera non conforme alla norma; essa si applica sia per gli amministratori che ai componenti dell'organo di controllo.

Se invece la dichiarazione presentata e depositata presso il registro delle imprese dovesse contenere fatti non rispondenti al vero, ovvero omettesse alcuni degli elementi obbligatori richiesti dall'art.3, la sanzione è compresa tra i 50.000 ed i 150.000 euro.

Il revisore della grande impresa è anch'esso passibile di una sanzione amministrativa, nel caso in cui omettesse di verificare che sia stata predisposta la dichiarazione, come richiesto dall'art.3 comma 20 della bozza di decreto legislativo. La sanzione in questi casi è prevista tra i 20.000 ed i 50.000 euro. La sanzione aumenta invece, se ha omesso di effettuare l'attestazione di conformità, distinta dalla relazione sul bilancio, e passa ad un range compreso tra i 20.000 ed i 100.000 euro.

Il processo di sanzionamento, secondo quanto indicato dal comma 6 dell'articolo 8, dovrebbe essere di competenza della Consob.

Le fasi successive

Poiché l'iter legislativo dovrebbe concludersi entro la fine di novembre, dalla data di redazione di questo contributo potranno intervenire elementi di differenza, che non siamo al momento in grado di prevedere, anche se dalle indicazioni ricevute direttamente dal ministero, non ci si attendono modifiche sostanziali.

IFRS

LE PRIORITA' DEI BILANCI 2016 SECONDO L'ESMA

Come ogni anno ESMA (European Securities and Markets Authorities), l'organismo che raccoglie le autorità regolamentative europee, ha pubblicato il documento contenente («public statement») gli argomenti di maggior criticità che sia gli operatori quotati, che i revisori, devono tenere in considerazione nello svolgimento dei loro rispettivi compiti legati ai bilanci degli esercizi 2016.

Le priorità identificate quest'anno riguardano:

- La presentazione dei risultati finanziari
- Gli strumenti finanziari, in particolare la distinzione tra strumenti di equity e debito, e
- L'informativa sull'impatto dei nuovi IFRS

La presentazione dei risultati finanziari

ESMA sottolinea ancora una volta l'importanza di fornire agli investitori informazioni chiare e di alta qualità sulle performance finanziarie. ESMA esorta gli emittenti ad assicurare la trasparenza e la coerenza nel presentare le loro prestazioni nel bilancio, nelle note illustrative e negli altri documenti che accompagnano il bilancio.

Richiama il fatto che a luglio di quest'anno sono divenute efficaci le linee guida sulle Alternative Performance Measures («APM»), e che pertanto nel 2017 l'autorità focalizzerà la sua attenzione sulle modalità in cui vengono presentati i risultati finanziari, che devono essere coerenti nelle diverse forme di presentazione, tra i dati inclusi nei bilanci e gli altri documenti presentati.

Ricorda inoltre che qualunque informazione inserita nel bilancio deve essere conforme ai principi indicati dallo IAS1, e che le APM devono essere calcolate in modo corretto e non omissivo di informazioni o aspetti negativi.

Si ricorda inoltre che devono essere fornite le analisi sulle spese riconosciute a conto economico con una classificazione in base alla natura o alla destinazione per la società, nella misura in cui sia più rilevante e affidabile.

Sempre con riferimento alla presentazione, si analizzano gli aspetti legati ai segmenti operativi.

Gli strumenti finanziari

Distinzione tra titoli di capitale e passività finanziarie: ESMA rileva che ci sono casi in cui la distinzione tra equity e passività richiede l'espressione di un giudizio

significativo e ricorda gli emittenti che il principio generale per distinguere passività dal patrimonio netto si deve basare sulla condizione che l'entità abbia un diritto incondizionato a non consegnare disponibilità liquide o un'altra attività finanziaria per estinguere l'obbligazione contrattuale.

Se questa condizione non è rispettata, lo strumento deve essere classificato parzialmente o totalmente come passività finanziaria.

Sempre con riferimento agli strumenti finanziari, ESMA incoraggia gli operatori a fornire adeguata informativa su quel tipo di strumenti gestiti come equity che contengono caratteristiche che obbligano a fare dei pagamenti, non legate a obblighi contrattuali ma economici.

Informativa sull'impatto dei nuovi IFRS

ESMA mette in evidenza che alcuni aspetti dei nuovi principi IFRS, che entreranno in vigore all'inizio del 2018 e del 2019, rappresentano un cambiamento significativo alle normative vigenti. Questi cambiamenti riguardano in particolare gli strumenti finanziari con l'introduzione dello IFRS 9, i ricavi da contratti con i clienti con l'introduzione dello IFRS 15 e il nuovo principio sul leasing (IFRS 16). Questi nuovi standards possono influenzare la rilevazione, la valutazione e la presentazione delle attività, passività, dei ricavi, dei costi e dei flussi di cassa.

Di conseguenza, ESMA raccomanda agli emittenti di iniziare a prepararsi per questi nuovi standard sin da ora.

In particolare, ESMA raccomanda di tenere in considerazione nella redazione dei bilanci 2016 e delle semestrali 2017 i due statements pubblicati sull'implementazione di IFRS 15 e di IFRS 9, rispettivamente il 20 luglio 2016 il primo ed a ottobre il secondo, perché i due statements sottolineano che devono essere progressivamente incrementate qualitativamente e quantitativamente le informazioni sull'applicazione dei due principi. Inoltre l'ESMA prevede che gli impatti derivanti dalla prima applicazione dei questi due standards siano già noti o quantomeno stimati al momento della predisposizione delle semestrali 2017.

Non ultimo, ESMA ricorda che l'importanza delle informazioni richieste dal paragrafo 35 dello IAS 17, si è accresciuta in quanto utili per stimare la grandezza degli impatti legati alla introduzione del nuovo IFRS 16. Si tratta delle informazioni che deve fornire il locatario sulle operazioni di leasing operativo, e che qui riportiamo per convenienza: «Il locatario, oltre quanto

previsto dalle disposizioni dello IAS 32, deve fornire le seguenti informazioni integrative per le operazioni di leasing operativo:

(a) il totale dei futuri pagamenti minimi dovuti per le operazioni di leasing operativo non annullabili per ciascuno dei seguenti periodi:

- (i) entro un anno;
- (ii) tra uno e cinque anni;
- (iii) oltre cinque anni.

(b) il totale dei futuri pagamenti minimi derivanti da un subleasing che ci si attende di ricevere per subleasing non annullabili alla data di riferimento del bilancio.

(c) i pagamenti per leasing e subleasing rilevati come costo nell'esercizio, con valori distinti per i pagamenti minimi dovuti per il leasing, i canoni potenziali di locazione e i pagamenti da subleasing.

(d) una descrizione generale dei contratti di leasing significativi del locatario inclusi, ma non solo, i seguenti:

- (i) il criterio con il quale sono determinati i canoni potenziali di leasing;
- (ii) l'esistenza e le clausole di opzione di rinnovo o di acquisto e le clausole di indicizzazione; e
- (iii) le restrizioni imposte da contratti di leasing, quali quelle riguardanti dividendi, nuovo indebitamento e ulteriori operazioni di leasing.»

ESMA suggerisce inoltre a quegli operatori che possono essere influenzati dalla BREXIT di identificare e dare informativa sugli impatti che l'uscita del Regno Unito dalla Unione potranno avere sui loro bilanci.

In particolare, si devono fornire informazioni sull'esposizione ai rischi (finanziari, operativi e/o strategici), sugli effetti che si stimano e sulle incertezze che possono influire sulle attività dell'impresa, e sulle azioni che il management prevede di intraprendere per mitigare tali rischi. Se possibile, l'informativa dovrebbe essere già inclusa nella relazione sulla gestione come prospettico sviluppo del business.

Secondo ESMA si dovrà dare particolare enfasi al rischio di liquidità, o ai rischi legati al mancato rispetto del pagamento di covenants. Per questo motivo, ESMA raccomanda di valutare la necessità di fornire maggior informativa su eventuali analisi di sensitività e delle informazioni richieste dallo IFRS 7 sugli strumenti finanziari.

Hanno contribuito alla redazione di questo numero: Stefano Bianchi, Paola Pedotti.

L' Accounting Bulletin viene pubblicato da BDO con l'intento di tenere aggiornati i clienti sugli sviluppi in ambito contabile. Questa pubblicazione non può, in nessuna circostanza, essere associata, in parte o in toto, ad un'opinione espressa da BDO. Nonostante l'attenzione con cui è preparata, BDO non può essere ritenuta responsabile di eventuali errori od omissioni contenuti nel documento. La redazione di questo numero è stata completata il 23 novembre 2016.

BDO Italia
Viale Abruzzi, 94
20131 Milano
Tel. 02 58 20 10

BDO è tra i principali network internazionali di revisione e consulenza aziendale con circa 67.000 professionisti altamente qualificati in più di 150 paesi. In Italia BDO è presente con oltre 700 professionisti e 20 uffici, una struttura integrata e capillare che garantisce la copertura del territorio nazionale.

www.bdo.it

Audit | Advisory | Outsourcing | Tax & Legal

BDO Italia S.p.A., società per azioni italiana, è membro di BDO International Limited, società di diritto inglese (company limited by guarantee), e fa parte della rete internazionale BDO, network di società indipendenti. BDO è il marchio utilizzato dal network BDO e dalle singole società indipendenti che ne fanno parte.

© 2016 BDO (Italia) - Accounting Bulletin - Tutti i diritti riservati.